

Codice A2202A

D.D. 22 gennaio 2025, n. 86

**"Comunità Energetica dei Comuni Valchiusellesi di Issiglio, Vidracco e Vistrorio e dei Comuni di Torre Canavese e Baldissero Canavese" con sede in Issiglio (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



**ATTO DD 86/A2202A/2025**

**DEL 22/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale**

**OGGETTO:** “Comunità Energetica dei Comuni Valchiusellesi di Issiglio, Vidracco e Vistrorio e dei Comuni di Torre Canavese e Baldissero Canavese” con sede in Issiglio (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica dei Comuni Valchiusellesi di Issiglio, Vidracco e Vistrorio e dei Comuni di Torre Canavese e Baldissero Canavese” con sede in Issiglio (TO), Via Municipio 3, C.F. 02013410010, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 50249 del 29/11/2024;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 30/07/2024 con atto a rogito del Dott. Ernesto Fabbi, notaio in Strambino, rep. n. 10532, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 31/07/2024 al n. 34833 serie 1T;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di “*contribuire significativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, e all’efficientamento energetico, realizzando un percorso virtuoso di <<autosufficienza energetica>>*”, come meglio descritto e precisato agli articoli 4 e 5 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che l’Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto a stanziare, a costituzione del patrimonio iniziale, con attestazione scritta sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore* e allegata alla documentazione presentata, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero) da indicare in un’apposita voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,

Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### **DETERMINA**

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1591 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica dei Comuni Valchiuseselli di Issiglio, Vidracco e Vistrorio e dei Comuni di Torre Canavese e Baldissero Canavese", con sede in Issiglio (TO). Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" all'Atto N. 10.532/8475 di Repertorio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE  
"COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI DI  
ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTRORIO E DEI COMUNI DI TORRE  
CANAVESE e BALDISSERO CANAVESE"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 l'Associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI DI ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTRORIO E DEI COMUNI DI TORRE CANAVESE e BALDISSERO CANAVESE".
2. L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato e potra' essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, la quale fissera' contestualmente le disposizioni relative alla liquidazione del fondo comune dell'associazione.
3. L'anno di associazione coincide con l'anno solare.

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Issiglio (TO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
3. Compete invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali regionali o nazionali.

Art. 3 - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione dispone di un fondo comune, di importo adeguato al raggiungimento dello scopo sociale, costituito dai conferimenti iniziali effettuati dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione, dalle quote annuali degli associati e dai beni acquistati con dette quote. Le quote degli associati sono nominative e non potranno essere cedute. Le quote di partecipazione all'associazione dei soggetti aderenti sono determinate annualmente dall'Assemblea in funzione del fabbisogno presunto per i piani di attivita' dell'Associazione.
2. Il fondo, la cui entita' minima e' decisa con l'atto costitutivo, puo' essere nel tempo adeguato alle esigenze operative con delibera dell'Assemblea, mediante apporti degli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione o con altro criterio a discrezione dell'Assemblea.
3. La determinazione della quota da assegnare ai nuovi associati avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione percentuale delle quote degli associati, con contestuale aumento del fondo comune dell'associazione.

#### Art. 4 - FINALITA', OBIETTIVI E LIMITI

1. L'Associazione e' costituita per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi, e nel rispetto dei limiti, enunciati:

A. Dall'art. 4, comma 8, della direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per quanto attiene a: riduzione dei costi; miglioramenti tecnologici; partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e, se del caso, delle autorita' locali; limitare l'impatto ambientale; garantire l'accettabilita' locale;

B. Dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che all'art. 31 dispone: "1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunita' energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo e' detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto il controllo della comunita';

b) l'energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunita' secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

c) i membri della comunita' utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per

*Prof. M. G. S. S.*

*del. Conf. A.*

*del. Conf. A.*



l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;

d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita' sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunita';

e) i membri delle comunita' possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite;

f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita'."

C. Dalle Regole Operative pubblicate dal GSE il 23 febbraio 2024 in attuazione del Decreto del MASE del 7 dicembre 2023 n. 414, che ha introdotto le nuove modalita' di incentivazione per sostenere l'energia da fonte rinnovabile prodotta in configurazioni di autoconsumo (Decreto MASE o, come meglio noto, Decreto sulle Comunita' Energetiche Rinnovabili o Decreto CER), al fine di stimolare la nascita e lo sviluppo delle CER e dell'autoconsumo diffuso nel Paese ed aggiornate con Decreto Direttoriale del 22 aprile 2024.

2. L'Associazione, avente scopo mutualistico fra i soci, persegue, senza fini di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita' di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

#### **Art. 5 - OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, bensì finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, intendendo contribuire in modo significativo all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, per ridurre le immissioni di CO2 in atmosfera, ed all'efficientamento energetico, per ridurre i consumi energetici. L'Associazione intende realizzare un percorso virtuoso indirizzato alla "autosufficienza energetica" che, attraverso il contenimento dei consumi e l'autoproduzione dell'energia puo' coniugare la transizione ecologica, quale obiettivo di carattere sociale e generale, con il risparmio dei costi energetici, quale obiettivo di carattere individuale che puo' essere di stimolo alla diffusione delle "buone pratiche".

2. L'Associazione "COMUNITA' ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI DI ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTRORIO E DEI COMUNI DI TORRE CANAVESE e BALDISSERO CANAVESE" pertanto si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- a) La tutela dell'ambiente;
- b) Il risparmio energetico;
- c) La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d) La produzione di energia sul territorio;
- e) L'autosufficienza energetica.

*Roberto Ferrando*

3. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunita' ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. A tal fine la "COMUNITA' ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI DI ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTRORIO E DEI COMUNI DI TORRE CANAVESE e BALDISSERO CANAVESE" potra', direttamente o avvalendosi di soggetti terzi:

a) realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo e la condivisione, al fine di garantire ai propri associati ed alla comunita' locale benefici ambientali, economici o sociali;

b) realizzare e gestire sistemi di accumulo dell'energia elettrica abbinati a impianti di produzione;

c) gestire le partite di pagamento e di incasso di competenza degli associati verso i venditori ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa;

d) immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

e) cedere energia autoprodotta a fornitori di energia elettrica;

f) stipulare accordi per scambi tra pari;

g) promuovere e realizzare ogni attivita' finalizzata al risparmio energetico degli associati e della comunita' locale;

h) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonche' per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

i) promuovere e sostenere la costituzione di ulteriori comunita' energetiche, e di comunita' di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;

j) realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

k) attivare collaborazioni, anche strutturate, con altre comunita' energetiche che potranno costituirsi nell'ambito geografico di riferimento;

l) promuovere, anche attraverso iniziative pubbliche e la produzione di materiale divulgativo, la cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia finalizzata alla autosufficienza delle comunita' locali;

m) partecipare ad altre associazioni, consorzi, fondazioni o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro;

n) in via residuale, e se funzionali e/o strumentali ai fini istituzionali, gestire ulteriori attivita' commerciali nell'ambito della produzione e vendita dell'energia.

4. L'Associazione potra' svolgere anche le seguenti attivita', sia direttamente che mediante terzi:

a) la promozione e la collaborazione nell'ambito di attivita' di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

b) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti

*Ferrando*



rinnovabili;

c) l'individuazione di ogni possibile opportunita' di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attivita' sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

d) il supporto alle attivita' di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

e) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili;

f) la promozione dell'attivita' dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

g) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attivita' della Associazione non riconosciuta;

h) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

i) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attivita' di cui ai precedenti punti.

5. L'Associazione potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonche' compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

6. In via strumentale e sussidiaria l'Associazione potra' svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalita' statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attivita' inibite alle comunita' energetiche rinnovabili.

7. L'Associazione puo' percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e puo' svolgere qualsiasi attivita' funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unita' immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

8. Nello svolgimento della propria attivita', l'Associazione si avvarra' prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dagli associati. Le condizioni e le modalita' di utilizzo da parte dell'Associazione di personale e risorse messe a disposizione dagli associati, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

9. L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma agli associati neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

## TITOLO SECONDO

### RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

#### Art. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di partecipazione al fondo comune dell'associazione versate dagli

*Benigno Sten*

associati all'atto dell'ammissione:

- dalle quote dovute da ciascun associato qualora l'assemblea deliberi l'incremento del fondo comune;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione.

#### Art. 8 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

1. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

#### TITOLO TERZO

##### I SOCI

#### Art. 9 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (tre soci).

I membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del regolamento interno e del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per l'autoconsumo collettivo, se approvati, dello schema di contratto per la disciplina dei rapporti tra gli associati e tra questi e la comunità energetica, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita

*Fella*



dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci associati si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro i quali avranno sottoscritto l'atto costitutivo e versato il fondo comune iniziale, tutti soggetti titolari di POD appartenenti alla medesima area convenzionale afferente alla cabina primaria con codice identificativo AC001E01307, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed anticipano gli oneri necessari per dare corso alla fase costitutiva ed organizzativa dell'Associazione.

10. Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti territoriali o autorità locali che richiederanno l'iscrizione all'Associazione.

11. I soci ordinari possono distinguersi in:

- a) Soci produttori;
- b) Soci consumatori;
- c) Soci Concedenti.

12. Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria individuata dal codice identificativo "AC001E01307" e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

13. Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria denominata in rete mediante codice identificativo "AC001E01307". Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore. È consentito al socio produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.

14. Sono Soci Concedenti gli associati proprietari di immobili, che hanno/intendono concedere in favore dell'Associazione, il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

15. La "COMUNITÀ ENERGETICA DEI COMUNI VALCHIUSELLESI DI ISSIGLIO, VIDRACCO E VISTRORIO E DEI COMUNI DI TORRE CANAVESE e BALDISSERO CANAVESE" tendenzialmente, ferme restando le previsioni di carattere generale di cui ai punti precedenti, tenderà ad assumere direttamente la titolarità degli impianti ed a regolare l'acquisizione della disponibilità degli stessi e/o degli immobili attraverso contratti di diritto privato con i concedenti che, anche se partecipanti alla Comunità in qualità di consumatori, saranno considerati, nei relativi rapporti contrattuali, soggetti

terzi.

## Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - IL CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

1. I soci sono tenuti al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e del contratto di diritto privato, da sottoscrivere al momento dell'ammissione all'Associazione.

2. I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;

3. I soci sono tenuti:

- a) a mettere a disposizione dell'Associazione, alle condizioni previste dal contratto regolante i rapporti tra i soci e tra questi e la comunità energetica, il tetto dell'immobile ed eventuali pertinenze dell'immobile di proprietà, se idonei per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- c) a rispettare gli impegni assunti con il contratto di diritto privato per la disciplina dei rapporti tra gli associati e tra questi e la comunità energetica;
- d) a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- f) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

4. La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) cancellazione per morosità;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- d) esclusione.

5. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile.

6. Per i membri che partecipano alla comunità energetica e' possibile in ogni

*Giuseppe Stankovic*

*Al. S. S.*



momento uscire dalla configurazione Comunita' Energetica Rinnovabile (CER) fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

#### **Art. 11 - VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI**

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attivita'. L'Associazione puo' assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, stipulando i relativi contratti secondo le norme vigenti in materia.

2. L'Associazione puo' avvalersi della consulenza e/o dei servizi di operatori economici terzi in grado di seguire le fasi dello sviluppo, costituzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunita' energetica sia nella fase costitutiva e sia in corso di gestione.

#### **TITOLO QUARTO**

#### **GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere.

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea e' formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed e' presieduta dal Presidente.

3. L'Assemblea e' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

4. L'Assemblea e' convocata inoltre:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno meta' dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

5. L'Assemblea e' convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalita' ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

6. Il Presidente comunichera' la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

7. L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria.

8. Per la validita' della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione e' necessario che siano presenti o rappresentati almeno la meta' degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sara' valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

9. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sara' necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3), mentre in seconda convocazione sara' necessario il voto favorevole di almeno meta' piu' uno degli

associati.

10. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tutti i soci fondatori e di almeno i 3/4 dei soci ordinari.

11. Il segretario e' incaricato di verbalizzare l'assemblea previa verifica della regolarita' della convocazione e della validita' della sua costituzione, nonche' della validita' delle eventuali deleghe.

#### Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b) approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalita' di copertura delle eventuali perdite;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- e) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa, su proposta dell'Organo Amministrativo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- j) approva, su proposta dell'Organo Amministrativo, il programma di attivita';
- k) approva i regolamenti interni ed il regolamento per la ripartizione degli incentivi per l'autoconsumo collettivo;
- l) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dall'Organo Amministrativo e dal Presidente;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21;
- c) nomina, in caso di scioglimento, uno o piu' liquidatori.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 15 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA


1. Ciascun associato ha diritto ad un voto per ogni POD ad esso intestato;
2. Ogni associato puo' farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Nessun associato puo' rappresentare piu' di 5 altri associati.

#### Art. 16 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Associazione e' amministrata da un Organo Amministrativo collegiale, composto da sette membri, di cui cinque nominati dai soci fondatori, in ragione di uno per ciascun socio fondatore, e due nominati dall'Assemblea generale degli associati.
2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti fra gli associati o soggetti esterni.

*Boyd M. Stando*

*Jell. C.M.*



3. L'Organo amministrativo e' convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalita' ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

4. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche piu' volte. Il primo organo amministrativo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo dell'organo amministrativo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, se di nomina dell'Assemblea generale degli iscritti, oppure il nuovo designato dal socio fondatore, se di nomina dei soci fondatori. Nell'eventualita' che il primo dei non eletti rifiuti l'incarico il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea straordinaria per eleggere un nuovo rappresentante.

6. Il Consiglio di amministrazione e' organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attivita' dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

7. Le decisioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la meta' dei componenti.

8. Esso predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa.

9. Per il funzionamento dell'Organo Amministrativo si applica l'art. 2382 del Codice civile.

#### **Art. 17 - IL PRESIDENTE E GLI ALTRI ORGANI AUSILIARI**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea, e' eletto da quest'ultima, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

2. Funzione del Presidente e' di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Al Presidente competono gli atti di ordinaria gestione attuativi degli indirizzi approvati dall'Assemblea con il programma di attivita' annuale; inoltre, in caso di urgenza, puo' assumere ogni provvedimento di competenza del Consiglio di amministrazione a cui deve darne comunicazione nella prima seduta utile.

4. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente i poteri per lo svolgimento dell'attivita' sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

5. Il Presidente e', in via ordinaria, il Referente della Comunita' e soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

6. Funzione del Tesoriere e' di riscuotere le quote di partecipazione al fondo comune dell'associazione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilita' e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facolta' di procedere a depositi ed a prelievi.

7. Funzione del Segretario e' la redazione e la conservazione dei verbali.

8. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute in ragione del mandato.

#### TITOLO QUINTO

#### RIPARTIZIONE DELL'ENERGIA E DEI BENEFICI ECONOMICI

#### Art. 18 - DESTINAZIONE DELL'ENERGIA

1. Tutta l'energia prodotta dagli impianti che, a qualunque titolo, sia nella disponibilita' della Comunita' deve essere finalizzata alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunita' ai propri membri o alle aree locali in cui opera. E' esclusa la realizzazione di profitti finanziari ed e', in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale, quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

3. Il Presidente viene individuato come soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

#### Art. 19 - RISULTATO DELL'ATTIVITA' E REGOLAZIONE ECONOMICA IMPORTO ECCEDENTARIO TARIFFA PREMI


1. Il risultato dell'attivita' dell'associazione deve trovare completa, comprensibile e motivata esposizione nel Bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.

2. Il bilancio deve esporre ed illustrare adeguatamente:

a) Attraverso il rendiconto gestionale, il risultato, anche economico, ottenuto nell'esercizio, comprensivo di ogni operazione gestionale rilevante per il perseguimento delle finalita' associative; il rendiconto gestionale, stante le

*Boffino Ferraro*

*Fell'asta*



finalita' non lucrative dell'Associazione, non e' finalizzato alla evidenziazione del "reddito prodotto" ma deve comunque esprimere la capacita' dell'ente di ottimizzare l'impiego delle risorse di cui dispone per conseguire l'equilibrio economico e garantire la continuita' delle attivita' sociali nel medio-lungo periodo, anche perseguendo politiche di sviluppo

b) Attraverso lo stato patrimoniale, la situazione finanziaria e patrimoniale dell'associazione comprensiva di ogni attivita' e passivita';

c) Attraverso la nota integrativa, tutte le informazioni complementari a quelle contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale/conto economico e comunque utili per la comprensione degli aspetti caratterizzanti della gestione posta in essere e dei risultati conseguiti;

d) Attraverso la Relazione di missione, o relazione illustrativa della gestione, i dati qualitativi e quantitativi di sintesi che rendono conto della capacita' di perseguimento delle finalita' statutarie, in particolare per quanto attiene ai benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri ed all'ambito geografico e demografico di riferimento.

3. Il Bilancio deve comprendere tutti i ricavi e le utilita' economiche che derivano dall'impiego dei mezzi di produzione che sono nella disponibilita' dell'Associazione e dalle attivita' realizzate dalla stessa, cosi' come deve comprendere ogni onere connesso alla realizzazione ed al mantenimento degli impianti ed alla realizzazione dei piani di attivita', comprensivi di ogni onere diretto e indiretto.

4. Per quanto attiene alla valorizzazione della capacita' produttiva della Comunita', sia in termini economici e sia in termini ambientali, deve essere computata tutta l'energia prodotta (ed i correlati benefici economici, sociali ed ambientali).

5. I ricavi, ed ogni altra utilita' economicamente rilevante, dovranno essere impiegati per:

a) Rimborsare ai soci fondatori, ed eventualmente ad altri soci successivamente aderenti, gli oneri anticipati per consentire la costituzione della Comunita' e coprire i costi di funzionamento cui occorrera' far fronte nel periodo di avvio in carenza di adeguati ricavi;

b) Finanziare i costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e degli investimenti in genere;

c) Finanziare i costi, diretti e indiretti, di funzionamento dell'Associazione;

d) Costituire le riserve di legge;

e) Finanziare e/o costituire eventuali ulteriori riserve finalizzate a futuri investimenti e/o iniziative connesse alle finalita' statutarie;

f) Fornire benefici economici ai propri associati in relazione alla quota di partecipazione all'autoconsumo collettivo realizzato dalla Comunita'.

6. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale a seconda dei casi:

a. di accesso alla sola tariffa premio: 55%;

b. di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

sara' destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalita' sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

#### Art. 20 - IL REFERENTE

1. Il Referente, cosi' come definito al punto (iii) dell'art. 1 del Testo Integrato

*Prof. Vito Stenuolo*

Autoconsumo Diffuso (TIAD), approvato dall'ARERA con la deliberazione n. 727 del 27 dicembre 2022, e' la medesima Comunita' Energetica e, pertanto, le relative attribuzioni competono al Legale Rappresentante in persona dell'Amministratore Unico o del Presidente dell'Organo Amministrativo.

2. Il Legale Rappresentante della Comunita' puo' dare mandato senza rappresentanza ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica, anche non appartenente alla comunita' ma professionalmente qualificato ed adeguatamente strutturato, che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal TIAD e dalle Regole Tecniche del GSE di cui all'articolo 11 del medesimo TIAD. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed e' revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.

3. Con il provvedimento che dispone il mandato senza rappresentanza di cui al punto precedente vengono anche quantificate le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere prodotte dal referente mandatario.

4. Il Referente, in nome e per conto della Comunita':

a) Presenta istanza al GSE per l'ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso;

b) Stipula con il GSE l'apposito contratto, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente;

c) Garantisce al GSE, per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'articolo 12 del TIAD, l'accesso agli impianti di produzione e alle unita' di consumo che rilevano ai fini della Comunita' energetica, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione.

d) Il Referente puo' essere individuato, con provvedimento dell'Organo Amministrativo, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 32 del D, Lgs. 199/2021, quale responsabile del riparto dell'energia condivisa e quale soggetto incaricato, su delega dei singoli associati, per la gestione di tutte le partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE che li riguardano.

**TITOLO SESTO**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, nei limiti derivanti dal mandato ricevuto e dalla carica ricoperta, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell'associazione.

**Art. 22 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

1. Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

2. Esso puo' essere modificato solo dall'Assemblea degli associati riunita in via straordinaria.

**ART. 23 - REGOLAMENTI E CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO**

1. Il Regolamento interno contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione.

2. Il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per l'autoconsumo collettivo, il cui schema viene predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dell'Associazione entro 60 giorni dall'avvenuta costituzione dell'Associazione, definisce, in funzione delle caratteristiche e

*Felli. S. M.*



degli apporti degli associati, le modalita' di ripartizione degli incentivi, di qualunque natura essi siano, connessi agli investimenti effettuati dall'Associazione ed all'energia prodotta, auto consumata e ceduta.

3. Il contratto di diritto privato per la disciplina dei rapporti tra gli associati e tra questi e la comunita' energetica/Associazione, il cui schema viene predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea entro 60 giorni dall'avvenuta costituzione dell'Associazione, deve garantire agli associati di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il contratto inoltre deve individuare il soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa al quale puo' essere demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici.

4. L'Assemblea approva Il "Regolamento interno", il "Regolamento per la disciplina della fruizione dell'energia e per la ripartizione dei benefici economici derivanti dai contributi erogati dal GSE", il "Regolamento per la disciplina della realizzazione e gestione degli impianti e degli investimenti in generale" e lo schema di contratto di diritto privato per la disciplina dei rapporti tra gli associati e tra questi e la comunita' energetica/Associazione, che rimangono validi a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

#### Art. 24 - ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e' devoluto a fini di pubblica utilita' sociale.

#### Art. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione contestualmente alla costituzione dell'Associazione.

*Benito Ferraro*

*Felli Ferraro*

